



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E' LEGITTIMATO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI FALSE DICHIARAZIONI AL FINE DI OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO (ART. 125 D.P.R. 115/02).

Il Tribunale penale di Roma ha risolto in senso affermativo la questione della legittimazione a costituirsi parte civile del Consiglio dell'Ordine nel procedimento penale a carico di (omissis) imputato del reato di cui all'art. 125 d.p.r. 115/02 .

Il caso riguardava un cittadino che intentava centinaia di procedimenti civili autocertificando, dapprima presso il locale Ordine degli Avvocati, e quindi in sede giudiziale, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione all'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

In sede di indagini preliminari il P.m precedente individuava il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati quale persona offesa dal reato, individuandolo quale Ente Pubblico portatore di interessi collettivi in relazione alla disciplina dell'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In sede dibattimentale il Consiglio dell'Ordine si costituiva parte civile.

La difesa dell'imputato eccepiva il difetto di legittimazione attiva trattandosi di norma penale posta a tutela esclusivamente dell'interesse erariale e ritenendo la sola legittimazione del Ministero delle Finanze.

Il Giudice a scioglimento della riserva ammetteva la costituzione dell'Ordine accogliendo le argomentazioni proposte dalla sua difesa:

l considerato che – in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile – l'art. 126 T.U. Spese di giustizia prescrive “ *il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non*

appaiono manifestamente infondate;

2 condizione preliminare per l'ammissione è dunque la titolarità di un reddito imponibile – come prescritto dall'art. 76 del T.U. Spese di giustizia- ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16;

3 il predetto controllo è demandato per legge ad una Pubblica Amministrazione quale l'Ordine degli Avvocati che – nel necessario rispetto dei principi di *fedeltà tributaria e leale cooperazione* deve poter fare affidamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato;

4 considerato che il richiamo operato dall'art. 95 d.p.r. 115/02 all'art. 79 del medesimo d.p.r. comporta la configurabilità della fattispecie di falso laddove abbia riguardo *ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità dell'art. 76;*

5 valutato il pronunciamento delle SS.UU. Penali n.6591/09, che ha affermato il principio secondo cui il falso dell'art.95 del d.p.r. 115/02 ha la sua ragione di punibilità nella tutela della “pubblica fede”, comportando l'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato una mera circostanza aggravante, anche nell'ipotesi in cui la dichiarazione dell'istante circa le condizioni di reddito, pur non decisiva, si palesi tuttavia falsa (ved. Cass. Pen. Sez. III[^] n.28340/06);

6 la condotta dell'imputato ha dunque determinato all'Istituzione Forense un pregiudizio risarcibile, patrimoniale e non ai sensi dell'art. 185 c.p., oltre che un *vulnus* al decoro professionale della categoria che l'Ordine ex lege rappresenta;

7 in particolare il danno è identificabile nell'inutile dispendio di energie resosi necessario per istruire centinaia di pratiche di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con impiego di mezzi e risorse umane distratte inutilmente dalle funzioni istituzionali.

In particolare il Giudice osserva che l'Ordine ha adottato le delibere preliminari di

ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio di legge impiegando risorse umane ed organizzative.

Dunque, conclude il Tribunale, nella dichiarazione di costituzione di parte civile è puntualmente allegato un profilo di danno patrimoniale e non sofferto dall'Ordine che ne legittima la costituzione quale parte civile nel processo.

(a cura del comitato per il patrocinio penale dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti – 01/12)